



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 24

PROT. N. 7794

Oggetto:

**MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 18/2012 AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.”**

Il giorno VENTI del mese di GIUGNO DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	Ag	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	Ag
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	P
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	P
BEDENDI FABIO	Ag	SOSSELLA GIANFRANCO	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 14 assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 in data 16 maggio 2012 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria “I.M.U.”;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione federalismo fiscale – ha precisato, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, la possibilità per “*i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*”;

VISTO che la norma sopra citata prevede che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possano estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, ossia l'aliquota ridotta, la detrazione e maggiorazione per i figli;

RITENUTO avvalersi di tale facoltà e, in tal senso, modificare l'articolo 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria I.M.U., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16 maggio 2012 il quale passa da:

“Art. 5 – Unità immobiliare adibita a abitazione principale

1) *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale , le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

2) *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate.*

3) *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo di imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo*

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

4) Si considerano, inoltre, abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

a) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazione, di cui al comma 3 del presente articolo;

b) all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per la quota riservata al Comune.

6) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, commi 4 e 5, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata”.

a:

“Art. 5 – Unità immobiliare adibita a abitazione principale

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate.

3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo di imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

4) Si considerano, inoltre, abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

a) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazione, di cui al comma 3 del presente articolo;

b) all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per la quota riservata al Comune.

c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, commi 4 e 5, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata”.

DATO ATTO che detta modifica è stata esaminata dal Gruppo di Lavoro Statuto e Regolamenti nella seduta dell'11 giugno 2012, con decisione di proporre tale variazione all'approvazione del Consiglio Comunale;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tributi e di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività

DELIBERA

1. di modificare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, l'articolo 5) del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria I.M.U., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16 maggio 2012, così come licenziato dal Gruppo di Lavoro Statuto e Regolamenti nella seduta dell'11 giugno 2012, che passa da:

“Art. 5 – Unità immobiliare adibita a abitazione principale

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate.

3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo di imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

4) Si considerano, inoltre, abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5) *L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:*

a) *il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazione, di cui al comma 3 del presente articolo;*

b) *all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per la quota riservata al Comune.*

6) *Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, commi 4 e 5, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata”.*

a:

“Art. 5 – Unità immobiliare adibita a abitazione principale

1) *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.+*

2) *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate.*

3) *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo di imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

4) Si considerano, inoltre, abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

a) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazione, di cui al comma 3 del presente articolo;

b) all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per la quota riservata al Comune.

c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, commi 4 e 5, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata”.

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto legislativo 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

/

UFFICIO Tributi
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavedon Arch. Luca

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO
F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 22 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE